

-11,34

Fonte Dati: Area RGS Ragioneria Generale dello Stato - Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – data estrazione 22.7.2025

Rientrano nel calcolo dell'**Indicatore di Tempestività dei Pagamenti** tutte le informazioni registrate in PCC relative al pagamento delle fatture effettuate dall' Unità Organizzativa responsabile.

Nell'algoritmo di calcolo il **numeratore** riporta la somma di ciascun movimento di pagamento moltiplicato per i giorni intercorsi fra la data di pagamento e la data di scadenza, mentre il **denominatore** riporta la somma totale di tutti gli importi pagati nel periodo in cui è calcolato l'indicatore di tempestività.

Le **date di pagamento** ed i relativi importi sono riferiti al singolo movimento di pagamento, rettificato da eventuali storni, registrato dall'utente su PCC.

Le **date di scadenza** ed i relativi importi sono valorizzati con quanto comunicato dall'utente su PCC. In assenza del dato inserito dall'utente si considera la data di emissione + 30 gg (60 gg per amministrazioni del SSN). Nel caso in cui una fattura presenti più date di scadenza, ogni pagamento è attribuito alla scadenza più remota fino ad esaurimento dell'importo in scadenza. Ne consegue che, qualora l'importo di pagamento ecceda un importo in scadenza, la differenza è attribuita alle date successive.

Le Note di Credito non rientrano nel calcolo dell'indice.

Relativamente agli importi registrati dall'utente su PCC come sospensioni per contestazioni e contenzioso, si attribuiscono al relativo importo di pagamento i giorni di sospensione che intercorrono tra la data inizio sospensione e la data del mandato di pagamento¹.

I giorni di sospensione possono essere impostati anche successivamente alla registrazione di pagamento.

Il sistema PCC attribuisce per ogni importo sospeso per contestazioni e contenzioso i giorni di sospensione registrati dall'utente.

I pagamenti registrati come non commerciali sono esclusi dal calcolo dell'indicatore.

Normativa di riferimento: Legge di Bilancio 2019 Art. 1 comma 861

I tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. [...]